



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.43

News per i Clienti dello studio

del 13 ottobre 2022

Ai gentili clienti
Loro sedi

Regime forfetario:

per l'emissione della fattura si applicano i termini ordinari

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l'articolo 18 del DL bn. 36/2022 il legislatore ha **soppresso l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei contribuenti minimi/forfetari e dei soggetti in regime forfetario ex legge n. 398/91**. A decorrere dal 01.07.2022 **l'obbligo di emissione della fattura elettronica interessa anche i predetti soggetti qualora abbiano raggiunto una soglia di ricavi o compensi nel 2021** (ragguagliati ad anno) **superiore a 25.000 euro**. A decorrere dal 01.01.2024 **l'utilizzo della fattura elettronica, invece, è generalizzato a prescindere dal superamento o meno della soglia di ricavi o compensi**. Viene in ogni caso previsto un **periodo transitorio dal 01.07.2022 fino al 30.09.2022 nell'ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione non trovano applicazione le sanzioni**. A decorrere dallo scorso 01.10.2022, il termine di emissione applicabile è quello ordinario di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Pertanto, a titolo esemplificativo: i) se l'operazione è stata effettuata il 30.09.2022, il termine per l'emissione coincide con il 31.10.2022; ii) se l'operazione è stata effettuata il 01.10.2022, il termine trova applicazione il termine di 12 giorni. Con riferimento all'esterometro si segnala che **a decorrere dal 01.01.2022 in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da/verso l'estero vanno trasmessi telematicamente tramite SDI utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica**. Considerato che, a decorrere dal 01.07.2022 **i minimi/forfetari ed i soggetti forfetari sono tenuti anche all'invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti** (nel caso di superamento della soglia). Inoltre, **a seguito della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino**.



Premessa

A decorrere dal 01.07.2022, come noto, **i contribuenti che utilizzano il regime dei minimi/forfetari, oppure i soggetti in regime forfetario ex legge n. 398/91**, rientrano nell'obbligo di emissione della fattura elettronica **qualora abbiano ricevuto compensi o ricavi 2021** (ragguagliati ad anno) **pari o inferiori a 25.000 euro**. Per i predetti soggetti che non raggiungono la soglia di 25.000 euro, invece, **l'obbligo di fatturazione elettronica scatterà solamente a partire dal 01.01.2024**.

Si segnala che con riferimento all'emissione della fattura, fino al 30.09.2022 i contribuenti hanno avuto la possibilità di beneficiare di un termine esteso rispetto a quello ordinario: **mentre per le operazioni effettuate fino alla predetta data i contribuenti hanno potuto beneficiare di un termine di emissione esteso ad un mese, per le operazioni effettuate dal 01.10.2022 torna applicabile il termine ordinario di 12 giorni**.

Pertanto:

- per le **operazioni effettuate fino al 30.09.2022** il termine di emissione della fattura coincide con **un mese**;
- per le **operazioni effettuate dal 01.10.2022** il termine di emissione è di **12 giorni dalla predetta data di effettuazione**.

SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE ELETTRONICHE MINIMI/FORFETARI

Ambito soggettivo	Contribuenti minimi/forfetari Soggetti in regime forfetario ex legge 398/91	
Estensione fatturazione elettronica		
Ricavi e compensi 2021 ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro	Ricavi e compensi 2021 ragguagliati ad anno pari o inferiori a 25.000 euro	
01.07.2022	01.01.2024	

Obbligo di fatturazione elettronica.

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso, come noto, alla generalità degli operatori a decorrere dal 2019 con la previsione di specifiche esclusioni. Tra queste si segnalano **i contribuenti minimi/forfetari, i soggetti che adottano il regime forfetario ex legge n. 398/91, nonché le operazioni effettuate, ricevute da e verso soggetti non stabiliti in Italia**.

Con l'articolo 18, comma 2 del DL n. 362022 il legislatore ha disposto la **soppressione**, a decorrere dal 01.07.2022, **dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica di contribuenti minimi/forfetari e soggetti passivi che adottano il regime forfetario**.

La soppressione dell'esonero opera nei confronti dei soggetti con ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, a decorrere dallo scorso 01.07.2022. **Al di sotto di tale soglia, l'esonero non trova applicazione solo a decorrere dal prossimo 01.01.2024.**

Fermo restando l'obbligo di fattura elettronica a decorrere dal 01.07.2022, è stato introdotto un periodo transitorio, corrispondente al terzo trimestre 2022 (01.07.2022 – 30.09.2022) nel corso del quale è stato possibile emettere fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza applicazione di sanzioni.

A decorrere dal 01.10.2022, pertanto, per tutte le operazioni effettuate il termine per l'emissione della fattura viene riallineato a tutti gli altri operatori, ovvero i 12 giorni previsti dall'articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/72.

TERMINE EMISSIONE FATTURA	
Effettuazione operazione	Termine
Fino al 30.09.2022	Entro 1 mese
Dal 01.10.2022	Entro 12 giorni

Soppressione dell'esonero. Riflessi sulle altre discipline

Di seguito illustriamo le conseguenze della soppressione dell'esonero previsto a favore di minimi e forfetari con riferimento all'emissione della fattura elettronica.

DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA STS

L'articolo 10 bis del DL n. 119/2018 ha introdotto, come noto, il **divieto di emissione della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria, successivamente prorogato al 2022, trova ora applicazione anche con riferimento ai soggetti minimi e forfetari** (compresi ex lege 398/1991) **con soglia di ricavi e compensi superiore a 25.000 euro.**

ESTEROMETRO E FATTURA ELETTRONICA

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti all'invio dell'esterometro. **A decorrere dal 2022** (termine prorogato al 01.07.2022), in luogo della comunicazione trimestrale, **i dati relativi alle operazioni da e verso l'estero devono essere trasmessi telematicamente tramite SDI utilizzando il formato previsto per la fatturazione elettronica.**

A decorrere dal 01.07.2022 **i soggetti minimi e forfetari** (compresi forfetari ex lege 398/1991), **in caso di superamento della soglia, sono tenuti anche all'invio dei dati delle operazioni da e con soggetti non residenti ("esterometro").**

OPERAZIONI CON SAN MARINO

Come noto, il DL n. 34/2019 ha esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

A seguito della **soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica**, i contribuenti minimi e forfetari (compresi forfetari ex legge 398/1991) **devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.**

Osserva

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

- due società;
- il **socio e la società** di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- **legale rappresentante** e socio;
- due **società aventi lo stesso amministratore**;
- una **ditta individuale ed una società**, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per **acquisti o vendite**, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o **per il pagamento dei dividendi**.

Per operazione frazionata si intende **un'operazione unitaria sotto il profilo economico**, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un **circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni**; ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata **quando ricorrano elementi per ritenerla tale**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti